

# **COMUNE DI ROVERE' VERONESE**

## **REGOLAMENTO**

### **PER LA DISCIPLINA**

### **DELLE ENTRATE COMUNALI**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 26.07.2016

INDICE

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Scopo del regolamento

**TITOLO II**

**ENTRATE COMUNALI**

Art. 3 - Tipologie di entrate

Art. 4 - Regolamento generale delle entrate e regolamenti per tipologie di entrate

**TITOLO III**

**DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE, TARIFFE ED AGEVOLAZIONI**

Art. 5 - Aliquote, tariffe e prezzi

Art. 6 - Trattamenti agevolati

**TITOLO IV**

**FORME E MODALITA' DI GESTIONE/CONTROLLO**

Art. 7 - Forme di gestione

Art. 8 - Soggetti responsabili della gestione delle entrate nel caso di gestione diretta

Art. 9 - Attività di verifica e controllo

Art. 10 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

**TITOLO V**

**RISCOSSIONE E RIMBORSI**

Art. 11 - Forme di riscossione volontaria

Art. 12 - Limite minimo dei versamenti e dei rimborsi

Art. 13 - Sospensione o differimento dei versamenti

**TITOLO VI**

**ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI**

Art. 14 - Tutela giudiziaria

Art. 15 - Autotutela

Art. 16 - Accertamento con adesione

Art. 17 - Conciliazione giudiziale

**TITOLO VII**

**RECLAMO E MEDIAZIONE**

Art. 18 - Oggetto

Art. 19 - Effetti

Art. 20 - Valutazione

Art. 21 - Perfezionamento e sanzioni

**TITOLO VIII**

**DIRITTO DI INTERPELLO**

Art. 22 - Istituzione del diritto di interpello

Art. 23 - Procedure ed effetti

Art. 24 - Legittimazione e presupposti

Art. 25 - Contenuto dell'istanza di interpello

Art. 26 - Inammissibilità dell'istanza

**TITOLO IX**

**NORME FINALI E TRANSITORIE**

Art. 27 - Norme finali e transitorie

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali specificatamente indicate al successivo art. 3 e viene adottato in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 52 del D.Lgs. 446/97 ed in osservanza dei principi contenuti nella L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) e nel decreto Leg.vo n. 156/2015.
2. In ossequio alla riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione, il regolamento non può dettare norme relativamente alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.
3. La disciplina regolamentare indica le forme e le modalità di gestione delle entrate comunali di cui al successivo art. 3 nel rispetto dei principi adottati dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; individua altresì competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto, nel regolamento di contabilità e nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, per quanto non disciplinato da questi ultimi.

### Art. 2 Scopo del regolamento

1. Le disposizioni regolamentari sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa con l'applicazione dei principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in materia di entrate comunali, anche tributarie.

## TITOLO II ENTRATE COMUNALI

### Art. 3 Tipologie di entrate

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento costituiscono entrate comunali le seguenti categorie:
  - a) tributi comunali, con esclusione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
  - b) entrate patrimoniali (ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni);
  - c) entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo;
  - d) altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

### Art. 4 Regolamento generale delle entrate e regolamenti per tipologie di entrate

1. Il presente regolamento non sostituisce i regolamenti di disciplina delle singole entrate da approvarsi non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. Detti regolamenti entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine stabilito per approvare il bilancio (art. 27 L 488/2000);

3. I regolamenti di cui al precedente comma 1 non possono contenere norme incompatibili con le disposizioni di seguito dettate.

4. Le norme incompatibili contenute nei regolamenti già approvati si intendono abrogate.

### TITOLO III DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE, TARIFFE ED AGEVOLAZIONI

#### Art. 5 Aliquote, tariffe e prezzi

1. Entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario il Comune determina con apposita deliberazione aliquote, tariffe e prezzi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge.

2. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.(art. 1 comma 169 L.296/06)

#### Art. 6 Trattamenti agevolati

1. Le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate nei regolamenti riguardanti le singole entrate.

2. Qualora successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, le leggi dello Stato stabiliscano agevolazioni, riduzioni o esenzioni applicabili anche in assenza di espressa previsione regolamentare, il trattamento agevolato si intende immediatamente attuabile.

### TITOLO IV FORME E MODALITA' DI GESTIONE/CONTROLLO

#### Art. 7 Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle singole entrate, sulla base dei criteri dettati dall'art. 52, comma 5°, del D.Lgs. n. 446/1997 ed in conformità alle altre disposizioni di legge disciplinanti la materia. In particolare, le verifiche, l'accertamento e la riscossione delle entrate comunali possono essere gestite nelle forme seguenti:

- a) mediante gestione diretta;
- b) mediante gestione associata nelle forme previste dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. n. 267/00
- c) con affidamento a terzi, anche di una singola fase (verifiche, accertamento, riscossione), nelle forme previste dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. n. 267/00.

#### Art. 8 Soggetti responsabili della gestione delle entrate nel caso di gestione diretta

1. Sono responsabili della gestione delle entrate i funzionari nominati dalla Giunta comunale secondo le modalità previste nelle leggi disciplinanti i singoli tributi e i funzionari responsabili dei singoli settori o servizi nominati dal Sindaco ed ai quali dette entrate risultino affidate dalla Giunta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o atto equivalente.

2. In particolare, il funzionario responsabile di cui al precedente comma:

a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di accertamento ed applica le sanzioni;

b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;

c) dispone i rimborsi;

d) partecipa al procedimento contenzioso;

e) esercita il potere di autotutela;

f) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente la regolarità attività svolta dal concessionario, in modo che la stessa risulti conforme alle prescrizioni di legge ed a quelle regolamentari, nonché alle disposizioni dettate dal contratto d'appalto;

g) compie ogni altra attività di gestione, non riservata agli organi istituzionali del Comune;

h) assume le iniziative atte a facilitare l'adempimento da parte dei soggetti obbligati, mettendo a loro disposizione modelli, stampati, regolamenti.

#### Art. 9

#### Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, improntati anche al principio della buona fede.

3. In particolare, il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.

4. Il responsabile, quando non sussistano prove certe dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, sempreché non sia imminente la scadenza del termine per la notifica del provvedimento.

5. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dallo stesso.

6. La Giunta comunale, annualmente, predispone un piano di indirizzo dell'attività di accertamento dell'ufficio tributi, tenuto conto dell'attività obbligatoria del predetto ufficio e le risorse personali e strumentali disponibili.

Art. 10  
Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dai Responsabili preposti alla gestione delle entrate.
2. I soggetti che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari, e comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini tributari sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, con modalità da concordare.
3. Può essere richiesto agli uffici comunali di divulgare agli utenti che ai medesimi si rivolgono per quanto di loro competenza, note informative e questionari già predisposti dall'ufficio tributi.

TITOLO V  
RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 11  
Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono favorire i soggetti obbligati ad eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione, anche facendo pervenire al loro domicilio modelli precompilati di versamento elettronici.
3. In ogni caso, l'obbligazione tributaria si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente o chi per esso effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

Art. 12  
Limite minimo dei versamenti e dei rimborsi

1. Salvo che lo specifico regolamento non disponga diversamente, non si fa luogo ad azioni di recupero, a rimborsi e non è dovuto nessun versamento, quando l'importo complessivo da recuperare o rimborsare risulta non superiore di 12,00 €.
2. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. (comma 166 art. 1 L 296/06)

Art. 13  
Sospensione o differimento dei versamenti

1. Con deliberazione di Giunta comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico.

TITOLO VI  
ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 14  
Tutela giudiziaria

1. Per lo svolgimento dell'attività contenziosa l'Ente, al fine di sostenere le proprie ragioni, può stipulare convenzioni con professionisti.
2. Le convenzioni di cui al comma precedente, possono essere stipulate per singola entrata o per più entrate nel rispetto dei minimi tariffari di legge.
3. Resta salva per il comune la facoltà di svolgere l'attività contenziosa in forma associata mediante stipula di convenzioni con altri Enti, ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 15 – Autotutela

1. Il responsabile del tributo o dell'entrata, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
  - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
  - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
3. Il responsabile del tributo o dell'entrata può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali tra le altre:
  - a) errore di persona o di soggetto passivo del tributo o dell'entrata;
  - b) evidente errore logico o di errori di calcolo nella liquidazione del tributo o entrata;
  - c) errore sul presupposto del tributo o dell'entrata;
  - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
  - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
  - g) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
4. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.
5. L'annullamento dell'atto ha efficacia retroattiva, ed automaticamente travolge di diritto tutti gli atti ad esso consequenziali, comportando l'obbligo di restituzione di quelle somme che sono state indebitamente riscosse, fermo restando i termini di decadenza prescritti per ciascun tributo.
6. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

7. L'istanza da parte del contribuente va redatta in forma libera e non sospende i termini perentori per l'impugnazione dell'atto.

#### Art. 16 - Accertamento con adesione

1. Si applicano, per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con il regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali approvato ai sensi del D.Lgs 218/97.

2. Tale istituto non può trovare applicazione nel caso di avvisi di liquidazione o quando la pretesa è definibile in modo oggettivo, quali la rendita catastale, la superficie, o mediante l'interpretazione di disposizioni di legge o di regolamento.

#### Art. 17 - Conciliazione Giudiziale

1. In presenza di ricorso presso le Commissioni Tributarie, ad esclusione della Corte di Cassazione, per tutta la durata del giudizio di merito, è possibile la conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 546/1992.

2. La Conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo tra le parti in cui devono essere indicati gli importi, i termini e le modalità di pagamento del dovuto; l'accordo costituisce titolo per la riscossione da parte del Comune delle somme dovute.

3. L'accordo di conciliazione è un atto novativo e fa cessare gli effetti dei vecchi atti di accertamento.

### TITOLO VII Reclamo e mediazione

#### Art. 18 - Oggetto

1. Il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del D.Lgs. 546/92 come modificato dal D. Lgs. 156/2015 si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.

2. Ai sensi del dell'articolo 17 bis del D. Lgs. 546/92 per le controversie di valore non superiore a ventimila €, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del D. Lgs. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

#### Art. 19 - Effetti

1. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:

- L'ufficio o il funzionario competente;
- L'oggetto del procedimento promosso;



- Il Funzionario competente all'adozione dell'atto finale;
- La data entro la quale deve concludersi il procedimento;
- L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.

5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del D. Lgs. 546/92.

#### Art. 20 - Valutazione

1. L'Ufficio Comunale, qualora non intenda accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula una propria proposta avuto riguardo:

- all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
- al grado di sostenibilità della pretesa;
- al principio di economicità dell'azione amministrativa.

2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:

- a) L'accoglimento totale del reclamo;
- b) La definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
- c) Il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;

3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

#### Art. 21 - Perfezionamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.

2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

3. Ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono

essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.

4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

## TITOLO VIII DIRITTO DI INTERPELLO

### Art. 22 - Istituzione del diritto di interpello

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97, dell'articolo 11 della Legge n. 212/00, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del D. Lgs. n. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) (interpello ordinario) del medesimo articolo 11 per i tributi comunali.

2. Il contribuente può interpellare l'Ufficio Comunale per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.

3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza l'Ufficio comunica all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

### Art. 23 - Procedure ed effetti

1. L'Ufficio Comunale risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.

2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell' Ufficio Comunale, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Ufficio Comunale con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'Ufficio Comunale ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge

212/2000 (Statuto del contribuente).

4. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

#### Art. 24 - Legittimazione e presupposti

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all' Ufficio Comunale per rendere la propria risposta.

#### Art. 25 - Contenuto dell'istanza di interpello

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- b) l'oggetto sommario dell'istanza;
- c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

3. Nei casi in cui l'istanza sia carente dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

#### Art. 26 - Inammissibilità dell'istanza

1. L'istanza è inammissibile se:
  - a) è priva dei requisiti di cui all'articolo 25;
  - b) non è presentata preventivamente ai sensi dell'articolo 24;
  - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
  - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
  - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
  - f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 25, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
2. La risposta all'istanza di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non è impugnabile.

## TITOLO IX - NORME FINALI E TRANSITORIE

### Art. 27

#### Norme finali e transitorie

1. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi, previo riconoscimento da parte del Comune della sua esigibilità, previa comunicazione da effettuarsi prima della scadenza del proprio debito di imposta.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento costituisce norma generale per quanto riguarda tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali; costituiscono invece norme speciali, e quindi con carattere di prevalenza, quelle dei regolamenti comunali disciplinanti particolari tipi di entrate.
5. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali concessionari che gestiscono la verifica, l'accertamento e la riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15/12/97 n. 446.
6. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2017 e abroga il precedente Regolamento delle Entrate Comunali.